STUDIO dei NOTAI
Dott. Stefano Poeta
Dott.ssa Anna Putorti'
Corso Garibaldi n. 106
89125 Reggio Calabria
P.Iva 02749980807

Repertorio N. 3.293 Raccolta N. 2.617

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a: REGGIO CALABRIA
il: 3/8/2018
n. 3517
Serie 1T
Pagati euro: 356,00

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di agosto, in Reggio Calabria, in Piazza Italia presso Palazzo Alvaro, alle ore dodici e dieci minuti.

Avanti a me Dott. Stefano POETA, Notaio in Reggio di Calabria, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri.

E' personalmente comparso il signor:

- Serafino NUCERA, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23 maggio 1965 e domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società "INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - SOCIETA' PER AZIONI" (società con unico socio), con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia, presso Palazzo Provinciale, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria: "01452610809", numero R.E.A. "RC-133059", Capitale Sociale Euro 303.960 (trecentotremila novecentosessanta) interamente versato, in rappresentanza della Società stessa, con i poteri a lui derivanti dal vigente Statuto Sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità

DOTT. STEFANO POETA - NOTAIO
Corso Garibaldi, 106 - 89125 Reggio Calabria - Tel. 0965.1970291 - Fax 0965.1970508 • e-mail: spoeta@notariato.it

personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta società.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto sociale,

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo, è stata regolarmente convocata, come da avviso di convocazione di data 26 luglio 2018, l'Assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, per designazione degli intervenuti, a norma dello Statuto, il Presidente, il quale conferma a me Notaio l'incarico, invitandomi a fare da Segretario, e quindi constata e chiede darsi atto con il presente Verbale di quanto segue.

Il comparente, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto, e dà atto:

- che è presente l'unico socio "CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA", con sede in Reggio Calabria, codice fiscale numero: 80000100802, rappresentata da RICCARDO MAURO (Vice Sindaco), nato a Verona il 23 novembre 1979, munito degli occorrenti poteri giusta delibera n. 45/2018

di Registro Generale del 25 luglio 2018, che si allega sub "A", titolare di n. 2.254.900 (due milioni duecentocinquantaquattromila novecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna, e quindi per un totale di Euro 303.960 (trecentotremila novecentosessanta), pari al 100% (cento per cento) dell'intero capitale sociale;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- GIOACCHINO SMORTO (Presidente);
- STEFANO SOFI (Componente);
- GRAZIA MARIA FIUMANO' (Componente);
- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita a norma del vigente Statuto Sociale per deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

L'unico socio, come sopra rappresentato, preliminarmente si dichiara sufficientemente informato sull'argomento posto all'ordine del giorno, senza alcuna richiesta di rinvio.

Il Presidente fa presente:

- che, in ragione di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, occorre procedere ad una profonda rielaborazione dello Statuto;

- che si è proceduto in tal senso;
- che è stato pertanto proposto al Consiglio Metropolitano di approvare lo schema del nuovo Statuto della società "in house" "SVI.PRO.RE. SPA";
- che il Consiglio Metropolitano ha deliberato (con la delibera come sopra allegata sub "A") di approvare lo schema del nuovo Statuto della società "in house" "SVI.PRO.RE. SPA";
- che adesso occorre che l'Assemblea dei soci approvi, in conformità alle previsioni di legge, il nuovo testo di statuto, di cui il Presidente procede a dare lettura.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente.

L'Assemblea dei Soci approva quanto proposto dal Presidente e quindi, all'unanimità, con voto espresso oralmente,

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di statuto per come letto dal Presidente in Assemblea;

2) di dare mandato all'organo amministrativo di procedere a tutto quanto necessario per l'esecuzione di quanto so-

pra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo l'unico socio chiesto la parola, la presente Assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti trentacinque.

Il Presidente mi consegna lo statuto nella sua versione aggiornata e contenente le modifiche sopra apportate e che si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante, dispensandomi dal darne lettura.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, la società, come sopra rappresentata, dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime cinque facciate intere e parte della sesta di due fogli intercalati, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore dodici e minuti trentanove.

F.TI: SERAFINO NUCERA - STEFANO POETA NOTAIO.

ALLEGATO "A" AL REP. N. 3.293/2.617

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N° 45 / 2018 di Registro Generale

Oggetto: **Approvazione nuovo statuto società "in house" Svi.Pro.Re. S.p.A.**

L'anno 2018 il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12:05 e seguenti, nella sede Aula Consiliare di Palazzo Corrado Alvaro in Reggio Calabria, in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa, si è riunito il Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENZA
Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe	X
Vicesindaco Mauro Riccardo	
Belcastro Caterina	X
Bova Filippo	
Castorina Antonino	X
Fuda Salvatore	X
Giannetta Domenico	X
Lamberti Castronuovo Eduardo	
Marino Demetrio	X
Nocera Antonino	X
Quartuccio Filippo	X
Rossi Francesco	X
Scionti Fabio	X
Zampogna Giuseppe	
Zavettieri Pierpaolo	X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che a norma del suddetto D.Lgs. 50/2016, tra la documentazione che è necessario trasmettere all'ANAC assieme all'istanza di iscrizione della società "*in house*" Svi.Pro.Re., è primariamente indicato lo statuto societario; detto statuto è stato oggetto di profonda novazione e rielaborazione (All. "A");

Avuto rispetto alle sollecitazioni espresse da parte del Dirigente SUA, Dott.ssa M. T. Scolaro;

Considerato quanto disposto nella Delibera del Consiglio Metropolitano N° 45/2017, "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - eventuale Individuazione partecipazione da alienare -Determinazioni in caso di alienazione*", ove sono tra l'altro identificati ed indicati anche i servizi da concedere in affidamento;

Avuto rispetto a quanto illustrato nella "*Relazione informativa in merito al monitoraggio ed alla ricognizione delle società partecipate di competenza della Città Metropolitana, finalizzata alla loro razionalizzazione e revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175*", a cura del responsabile del Servizio Società Partecipate della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Considerato quanto disposto nella Delibera del Sindaco Metropolitano N° 87/2017, "*Bilancio Consolidato - Adempimenti per l'anno 2016 ex D.Lgs. 118/2011: definizione gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) ed area di consolidamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Approvazione*";

Avuto rispetto a quanto disposto dalla Direttiva Segretario Generale n° 3 del 14/05/2018, "*Deliberazione Gruppo Amministrazione Pubblica e definizione area di consolidamento*";

Vista la Delibera Sindacale n. 54/2018 del 18/06/2018 "*Gruppo Amministrazione Pubblica di cui al D. lgs 118/2011 All. nr. A/4, punto 2, c2,3*";

Considerato che la proposta di delibera del Consiglio Metropolitano n° 103 del 2.7.2018, analoga alla presente, è stata trasmessa al consiglio per la deliberazione, stante la competenza esclusiva e discrezionale in materia, ma che non è stata definitivamente approvata, cui sono seguite intese al riguardo per profili definitori con decisione di proporre nuova delibera;

Conseguentemente, la proposta n. 103 di cui sopra viene **annullata**;

Poiché è ora necessario che lo statuto della società Svi.Pro.Re. di che trattasi, dopo il processo di novazione, venga adottato dalla suddetta Società

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Approvare lo schema del nuovo statuto della società "*in house*" Svi.Pro.Re. S.p.A. (Allegato A)

Dare atto che, successivamente, la suddetta società "*in house*" Svi.Pro.Re. S.p.A. provvederà, a sottoscrivere, tramite atto notarile, lo statuto di che trattasi, previa approvazione in assemblea dei soci, come da Codice Civile

Il Dirigente del Settore 4,
Avvocatura e Società Partecipate
Avv. Attilio Battaglia

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore N° 4 Avvocatura e Società Partecipate

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 E 147BIS del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - Gestione Economica del Personale, Dott. Stefano Catalano;

Sentiti gli interventi in aula dei Sigg. Consiglieri che vengono riportati in separato documento;

Dato atto che nel corso della seduta, alle ore 14,24 i Consiglieri Giannetta e Zavettieri lasciano definitivamente l'aula (presenti 9);

Visto l'emendamento allo Statuto, presentato nel corso della seduta, allegato alla presente delibera con la denominazione di " Emendamento Statuto Svi.pro.re ";

Preso atto dell'esito della votazione palese, per alzata di mano, sull' emendamento presentato nel corso della seduta:
Presenti: 9
Favorevoli: 9 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Preso atto dell'esito della votazione palese, per alzata di mano, sulla proposta avente ad

oggetto: *"Approvazione nuovo statuto società "in house" Svi.Pro.Re. S.p.A."* così come emendata nel corso della seduta, di seguito riportato:
Presenti: 9
Favorevoli: 9 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Preso atto, altresì, dell'esito della votazione palese, per alzata di mano, sulla immediata esecutività della delibera che è risultato essere il seguente:
Presenti: 9
Favorevoli: 9 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai Sigg. Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

APPROVARE lo schema del nuovo statuto della società "*in house*" Svi.Pro.Re. S.p.A. così come emendato nel corso della seduta consiliare ed allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che, successivamente, la suddetta società "*in house*" Svi.Pro.Re. S.p.A. provvederà, a sottoscrivere, tramite atto notarile, lo statuto di che trattasi, previa approvazione in assemblea dei soci, come da Codice Civile

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

Trasmettere il presente atto all'Albo on line dell'Ente per la pubblicazione.

Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
dott.ssa Sabrina Ragusa
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolinao n. 45 del 25/07/2018 è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria

Allegato "B" al

Repertorio N. 3.293 Raccolta N. 2.617

STATUTO "SVI.PRO.RE. SPA"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 - E' costituita una Società per Azioni con un unico socio (in house), sotto la denominazione "INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA società per azioni" con sigla "SVI.PRO.RE. S.p.A.". Ai sensi dell'art. 2250 dei codice civile, fintantoché la Società avrà un unico socio negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: "INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - società per azioni" (Società con unico socio).

1.2 - La società svolge le attività di cui all'art. 2 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica nell'interesse del Socio Unico, Città Metropolitana di Reggio Calabria, che detiene interamente il capitale sociale. Dalla compagine sociale sono esclusi i soci privati. Il Socio Unico Città Metropolitana di Reggio Calabria potrà cedere fino al 49% delle quote a enti locali appartenenti all'ambito amministrativo della Città Metropolitana di

Reggio Calabria. Questa eventuale cessione dovrà in ogni caso avvenire al valore nominale delle quote. Le quote eventualmente cedute dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ad enti pubblici appartenenti all'ambito amministrativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria dovranno obbligatoriamente, in caso di recesso da parte degli enti locali, essere cedute alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che avrà l'obbligo di riacquistarle. Queste operazioni avverranno al valore nominale delle quote o al minore valore determinato dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

1.3 - La società ha natura strumentale per servizi generali.

1.4 - Nella società "in house" (Strumentale) sono esclusi i soci privati.

ARTICOLO 2

2.1 - La Società ha lo scopo di promuovere la crescita del tessuto produttivo nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la gestione di servizi esternalizzati di tipo

generale, di competenza della Città Metropolitana. In particolare la Società ha per oggetto le seguenti attività che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 4 agosto 2006 n.248, dovranno essere svolte esclusivamente per la Città Metropolitana di Reggio Cala-

bria, la quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e cioè equivalente a quello di esercizio diretto dell'attività da parte dell'Ente.

A tal fine, quando vi è incarico del Socio Unico, e nell'interesse della comunità locale, la società potrà svolgere, mediante contratto di servizio, le seguenti attività:

1 Predisporre, a livello territoriale e settoriale, programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione o ampliamento di imprese a favore della Città Metropolitana, nonché proporre regolamenti per la definizione delle tariffe agli utenti al socio unico - settori competenti - per la approvazione;

2 Programmare, realizzare e gestire iniziative per la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi del Socio Unico e delle sue Partecipate;

3 Gestire il servizio di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su beni di proprietà della Città Metropolitana e delle altre entrate patrimoniali di competenza della Città Metropolitana;

4 Programmare, realizzare e gestire interventi nei settori della difesa del suolo, delle adduzioni idriche, della

tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, delle infrastrutture e dei trasporti. In questi ambiti la società può svolgere studi e ricerche e fornire servizi anche con riferimento al controllo della qualità e alla programmazione ed alla pianificazione con particolare riguardo alla predisposizione delle linee guida del piano territoriale metropolitano, nonché accertamenti su abusivismi e irregolarità, con relative sanzioni;

5 Fornire servizi tecnici e di gestione sulla conduzione degli impianti termici dell'intero territorio metropolitano, nonché servizi tecnici, di consulenza e progettazione, collaudo e direzione lavori e servizi riconducibili alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale e sui controlli sulla qualità dell'ambiente e sulle fonti di inquinamento, ivi compresi i servizi di monitoraggio ambientale, sempre attinenti alle fonti di energia, nonché accertamenti su abusivismi e irregolarità, con relative sanzioni, relativi ai servizi affidati alla Società;

6 Fornire servizi di controllo su apparecchi e sistemi di produzione di energia ai fini del perseguimento della sicurezza e della salvaguardia ambientale nonché il controllo e la salvaguardia sulle acque pubbliche, nonché accertamenti su abusivismi e irregolarità, con relative sanzioni;

7 Gestire da un punto di vista tecnico, economico e produttivo impianti di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

8 Fornire servizi di rilevazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, delle reti viarie e delle infrastrutture ricomprese nella Città Metropolitana di Reggio Calabria;

9 Fornire servizi di gestione dei servizi pubblici strumentali di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;

10 Progettare, realizzare e fornire servizi di gestione delle aree attrezzate per l'insediamento di attività economico-produttive nel territorio della Città Metropolitana relativi ai servizi affidati alla Società;

11 Fornire servizi di pulizia e manutenzione per aree verdi, scuole di competenza della Città Metropolitana, fermo restando le norme sui servizi pubblici ambientali, servizi di manutenzione e pulizia di aree pubbliche di competenza comunale ivi comprese le strutture pubbliche di competenza comunale (cimiteri, giardini, aree verdi, ecc.), dopo comunque inserimento nel capitale sociale e contratti servizio;

12 Gestire, attraverso apposite convenzioni, servizi di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, an-

che coattiva, e contenzioso di tutti i servizi a canone e bollettazione dei tributi di tutti i Comuni compresi nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché accertamenti su abusivismi e irregolarità, con emissione delle relative sanzioni;

13 Gestione, riscossione accertamenti C.d.S. sia per conto della Città Metropolitana che per tutti i Comuni rientranti in essa;

14 Promozione del territorio della Città Metropolitana attraverso l'ideazione e realizzazione di fiere, meeting, attività culturali e sportive, nonché organizzazione di eventi, convegni e mostre, ufficio stampa, marketing e social strategy;

15 Segnalazione qualificata ai fini dell'accertamento erariale;

2.2 - Nel caso in cui entrino a far parte della compagine sociale enti locali appartenenti all'ambito amministrativo della Città Metropolitana, le attività di cui all'articolo 2.1 potranno essere svolti dalla Svi.Pro.Re. nell'interesse delle comunità locali mediante contratto di servizio da stipulare con i singoli enti locali.

2.3 - La società, per forniture, servizi e appalti procederà all'individuazione del terzo

mediante procedura di evidenza pubblica, anche nel rispetto della normativa antimafia.

Essa è tenuta per l'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. lgs n. 50/2016 e ss. mm. fermo restando quanto previsto dagli art. 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 3

3.1 - La società ha sede legale nel Comune di Reggio di Calabria all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.III-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, ossia VIA CIMINO, 1 - REGGGIO CALABRIA.

3.2 - L'organo amministrativo potrà trasferire ad altro indirizzo la sede legale della società nell'ambito del suddetto Comune e potrà, inoltre, istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altri Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, previa deliberazione dell'ente socio.

ARTICOLO 4

4.1 - Il domicilio del socio, dell'amministratore, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, come da codice civile.

4.2 - A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo, per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.

ARTICOLO 5

5.1 - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione assembleare a termini di legge, previa deliberazione dell'ente socio.

ARTICOLO 6

CAPITALE

6.1 - Il capitale sociale è di Euro 303.960,00 (trecentotremilanovecentosessanta//00), rappresentato da numero 596.000 (cinquecentonovantaseimila) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) tutte di proprietà del socio unico (Giusta verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Repertorio n. 22516 - Raccolta n. 10707 - Del 21 aprite 2010).

ARTICOLO 7

INDIRIZZI E CONTROLLI

7.1 - Controllo analogo: potere di indirizzo e controllo del Socio Unico e relative competenze.

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo alla città Metropolitana. La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale proprietario. In aggiunta alle convocazioni del socio previste dalla legge l'Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmetterà il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo sarà costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che propone eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo sarà illustrato al socio e successivamente approvato;
- trasmetterà la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali; tale relazione sarà illustrata. Il socio potrà richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- con cadenza trimestrale l'Amministratore Unico relazionerà al socio circa l'andamento della società. Ogni qualvolta richiesto l'amministratore unico parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Metropolitani.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo come quello esercitato sui propri servizi. Ove più soci, il controllo analogo viene esercitato congiuntamente con i soci con proprio rappresentante.

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, il Socio Unico detiene sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dal Socio Unico in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto Metropolitano. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte del Socio Unico (o soci della compagine sociale) attraverso:

- la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che la Società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;
- il controllo-monitoraggio sulla gestione della Società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;
- il controllo generale sullo stato di attuazione degli

obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dalla società;

- mediante apposita relazione annuale sullo stato della Società, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo medio unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado di soddisfazione dell'utenza.

A garanzia dei principi sopra espressi, ulteriori e specifiche forme di controllo "analogo" possono essere disciplinate con apposito regolamento di competenza del Socio Unico Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza del Socio Unico:

a le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b la trasformazione della società;

c il trasferimento della sede sociale all'estero;

d la revoca dello stato di liquidazione;

e la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, il Socio Unico può sempre, mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

Il Socio Unico, nonché i soggetti o gli organi istituzionali riconducibili allo stesso, hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società, al Socio Unico medesimo e/o a terzi.

Ai fini del controllo della società da parte del Socio Unico, l'organo amministrativo è tenuto ad inoltrare all'Ente il piano industriale e master plan ed il piano-programma per lavori forniture e servizi nella stessa modalità prevista per il socio quale ente locale territoriale.

Per ogni attività affidata con i singoli contratti di servizio ed ogni altro documento programmatico vengono trasmessi report trimestrali al settore competente per le

eventuali valutazioni, sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati della società.

La gestione, in ogni caso, deve essere approntata al principio del pareggio di bilancio.

7.2 - L'organo amministrativo ed il collegio sindacale sono tenuti alla costante attenzione delle osservazioni formulate dal Socio Unico in relazione al bilancio ed alla attuazione degli atti di programmazione, disponendo variazioni e correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi.

7.3 - Nell'ipotesi in cui l'attuale Socio Unico Città Metropolitana di Reggio Calabria decida di cedere fino al 49% delle quote sociali a enti locali ricadenti nell'ambito amministrativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria le modalità dell'esercizio del controllo analogo congiunto, tenuto conto dei servizi prestati dalla Società sulla base dei relativi contratti di servizio, saranno stabilite dagli enti soci con apposito patto parasociale c.d. "convenzione per la governance" e con l'istituzione di una Assemblea di Coordinamento, composta da tutti i soci della Società, nell'ambito della quale ogni socio dispone di un solo voto, e di un Comitato di Indirizzo

con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo. Il patto parasociale c.d. "convenzione per la governance" garantisce un controllo sull'attività della Società da parte dei soci, che abbia carattere preventivo, contestuale e successivo.

A tal fine l'organismo operante il controllo analogo, all'uopo individuato dal patto parasociale c.d. "convenzione per la governance", dovrà in ogni caso:

- approvare in via preventiva un programma annuale delle attività ed il relativo budget;
- approvare in via preventiva, salvo ratifica a posteriori in caso di provvedimento urgente dell'organo di amministrazione, gli atti digestione straordinaria e quelli fondamentali della gestione;
- approvare l'organigramma della Società, nonché la pianta organica e le sue modifiche;
- approvare il regolamento del personale e delle fasce retributive dello stesso;
- ottenere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e dei servizi svolti;
- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive da compiere in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- ottenere dall'organo amministrativo l'elenco delle delibere adottate dalla società ed i relativi verbali;

- approvare le delibere che eccedono il programma di attività e il budget e quelle assunte in contrasto con il patto parasociale c.d. "convenzione per la governance";
- ottenere annualmente, da parte dell'organo amministrativo, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infra-annuale del rispetto degli equilibri economico/finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati, con particolare riferimento al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di gestione del personale.

Il patto parasociale c.d. "convenzione per la governance" disciplina anche i rapporti tra i soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento e del Comitato di Indirizzo.

L'Assemblea di Coordinamento definisce le linee guida per il Comitato di Indirizzo in armonia con la "convenzione per la governance" sottoscritta dagli enti soci. Il Comitato d'indirizzo verbalizza le proprie delibere raccolte in apposito registro, e ne dà notizia all'organo amministrativo della società.

ARTICOLO 8

FINANZIAMENTI

8.1 - La società non può ottenere da parte del socio unico, salvo che per gli artt. 2447, 2482 ter cc, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzia, ove abbia registrato per tre esercizi consecutive perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativo allo svolgimento di servizio di pubblico interesse ovvero per realizzazione di investimenti purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento approvato dalla autorità di regolazione e comunicato alla corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizio di pubblico interesse e sanità, se autorizzati ai sensi dell'art. 14, comma 5, ultimo periodo.

ARTICOLO 9

RECESSO DEL SOCIO

9.1 - I soci, che intende procedere allo scioglimento della società, previa delibera consiliare, deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso. A tal fine, l'ammini-

stratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 15 giorni. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Si seguono le norme del codice civile al riguardo.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI

10.1 - La società può emettere, previa delibera del socio, prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione è deliberata dall'organo amministrativo, con l'osservanza dei limiti previsti dall'art.2412 del codice civile e deve risultare da verbale redatto da un notaio e depositato ed iscritto a norma dell'art.2436 del codice civile; resta fermo l'obbligo di preventiva autorizzazione dell'ente socio dietro apposito regolamento. È fatto divieto di qualsiasi forma di finanziamenti tramite strumenti di finanza derivata (swap, warrant etc.).

10.2 - I titolari di obbligazioni devono scegliere (e possono revocare) un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio o segretario verbalizzante, nel registro delle imprese.

ARTICOLO 11

(Integrato dall'Art. 16 del D. Lgs. 175/2016. Società "in house")

11.1 - La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Ente Socio che esercita su di essa il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

11.2 - La Società effettua attività per almeno l'ottanta per cento del proprio fatturato in correlazione ai servizi affidati dall'Ente Pubblico socio. che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. È ammesso l'affidamento di servizi di altro ente dell'area metropolitana - c.d. in house frazionato o pluri-partecipato - previo corrispondente aumento del capitale sociale determinato da un perito all'uopo incaricato, nell'ambito dell'oggetto sociale, dietro autorizzazione del consiglio metropolitano. In tal caso il controllo analogo sarà svolto congiuntamente per riparto di servizi.

Resta fermo il divieto si svolgere attività fuori del

territorio dell'area metropolitana.

11.3 - Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

11.4 - La Società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ii. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEE

12.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano della Società.

12.2 - Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio dell'area Metropolitana di Reggio Calabria.

12.3 - L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura del bilancio. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, potrà essere convocata entro centot-

tanta giorni e, in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 13

13.1 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria, oltre le deliberazioni previste dalla legge e dal presente statuto:

a) l'approvazione del bilancio preventivo, se dovuto, e i consuntivo annuali;

b) la nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) la determinazione di compensi in favore dei sindaci;

d) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) la determinazione dei compensi spettanti all'Amministratore Unico, collegio revisori e direttore generale;

f) l'autorizzazione dell'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, del programma annuale e triennale delle attività sociali;

g) l'autorizzazione dell'adozione da parte dell'Amministratore Unico del budget annuale delle spese;

13.2 - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria tutte le materie ad essa espressamente attribuite dalla legge.

ARTICOLO 14

14.1 - L'assemblea è convocata dell'Amministratore Unico. La sua convocazione può essere effettuata, altresì, su richiesta del socio unico. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure con provvedimento del Tribunale su richiesta del socio unico. La violazione della richiesta di convocazione costituisce giusta causa di revoca degli organi sociali.

14.2 - L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; la data e l'ora di convocazione

dell'assemblea; le materie all'ordine del giorno.

14.3 - L'assemblea è convocata mediante avviso inviato ai soci mediante raccomandata a.r. o PEC, (Posta Elettronica Certificata) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. (Giusta Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Repertorio n. 22516 - Raccolta n. 10707 - Del 21 aprile 2010).

14.4 - Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti regolarmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione. L'avviso

di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

14.5 - L'assemblea di ulteriore convocazione non può aver luogo il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

14.6 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa formalmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (solo per i casi in cui la società in house è di tipo frazionato - plurisoggettivo).

14.7 - Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 15

15.1 - La regolarità costitutiva delle assemblee è verificato dal Presidente dell'Assemblea stessa all'inizio dell'adunanza ed eventualmente prima di ogni votazione.

15.2 - La sua irregolarità impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta

l'assemblea, ferma restando la validità delle deliberazioni adottate prima del venir meno del quorum suddetto. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno sarà convocata una nuova assemblea.

ARTICOLO 16

16.1 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

16.2 - Il Presidente dell'assemblea nomina quale segretario il Segretario o il Vice-Segretario della Città Metropolitana o un dirigente dell'Amministrazione Metropolitana o in mancanza una persona di sua fiducia.

16.3 - Nei casi previsti dalla legge o quando l'Amministratore Unico ovvero il socio unico lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'Amministratore Unico.

16.4 - Spetta all'Amministratore Unico constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.5 - L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

16.6 - L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, le cui modalità dovranno risultare dal verbale.

16.7 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario (o dal Notaio) ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

16.8 - Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, la modalità ed i risultati delle votazioni, l'identità dei Votanti con l'indicazione di voto.

16.9 - Non sono ammessi il voto segreto ed il voto per corrispondenza.

16.10 - Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci e comunicato ove occorra secondo le norme del cc all'ufficio delle imprese.

ARTICOLO 17

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 - La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Il Socio Unico, nella persona del legale Rappresentante pro-tempore dell'Ente, nomina l'Amministratore Unico con

proprio decreto monocratico da ratificare in assemblea.

17.2 - L'Amministratore Unico ha una durata di tre anni, ed è rieleggibile una sola volta. Si applica a tal fine il d.l. 293/1994. convertito nella legge n. 444/1994.

17.3 - in materia di conflitto di interessi dell'Amministratore Unico si richiamano le norme previste in dal codice civile. Inoltre si applica il regime di inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, nonché la legge 97/2001 per i casi di procedimenti e sentenze penali.

17.4 - L'Amministratore Unico, in ogni caso, non deve versare in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o causa di decadenza previste dal T.U. 267/2000. Non può ricoprire cariche in partiti politici, né ricoprire incarichi in enti pubblici, avere rapporti di parentela entro il 4° grado con amministratori dell'ente socio, ed affinità entro il 2° grado, né incorrere in uno delle cause ostative di cui al d.lgs n. 235/2013, nonché di quelle previste dalla legge 135/2012 e relativo decreto attuativo.

17.5 - L'amministratore unico non può essere dipendente dell'ente socio. Ove l'amministratore unico fosse anche dipendente con rapporto di lavoro con la stessa società, lo stesso viene collocato in aspettativa non retributiva e con sospensione della loro iscrizione ai competenti i-

stituti di previdenza e assistenza salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo come amministratore unico.

17.6 - L'amministratore può essere revocato in ogni tempo per giusta causa, o in presenza delle cause ostative e decadenziali delle norme sopra citate.

17.7 - Il trattamento economico spettante va quantificato in base alle norme in materia di cui al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che rimanda all'art. 11 all'art. 4, comma 6, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e ss.mm.ii. e relativo decreto del Ministero dell'Economia.

17.8 - È comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

17.9 - Sono vietati anche trattamenti in corresponsione ai dirigenti di indennità, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e Contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2125 c.c.".

ARTICOLO 18

18.1 - Ai fini del controllo della società da parte dei socio unico, l'organo amministrativo è tenuto ad inoltrare all'Ente il piano industriale e master-plan ed il piano-programma per lavori forniture e servizi nella stessa modalità prevista per il socio quale ente locale territoriale. Per ogni attività affidata con i singoli contratti

di servizio ed ogni altro documento programmatico vengono trasmessi report trimestrali al settore competente per le eventuali valutazioni, sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati della società. La gestione, in ogni caso, deve essere approntata al principio del pareggio di bilancio.

18.2 - L'organo amministrativo ed il collegio sindacale sono tenuti alla costante attenzione delle osservazioni formulate dal socio unico in relazione al bilancio ed alla attuazione degli atti di programmazione, disponendo variazioni e correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi.

18.3 - L'organo amministrativo è tenuto, altresì, ad inoltrare all'ente proprietario, almeno una volta all'anno, una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità, per l'unico socio, di richieste di informazioni in ordine alla gestione dei servizi.

18.4 - L'organo amministrativo è tenuto a rispettare l'ordine di svolgimento dei servizi pubblici, affidati singolarmente o per gruppi omogenei, esclusivamente sulla base del contratto di servizio il cui contenuto è stato

previamente approvato dai socio unico e suoi organi gestionali.

18.5 - L'organo amministrativo ed il collegio sindacale sono tenuti ad offrire la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti, al fine di consentire al socio unico di potere esercitare il controllo sui servizi affidati alla società.

18.6 - L'organo amministrativo dovrà sottoporre gli atti di maggiore rilievo, relativi alla gestione della società e dei servizi affidati, alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

18.7 - L'organo amministrativo ha, inoltre, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, fermo restando la previa autorizzazione espressa dell'ente socio.

ARTICOLO 19

19.1 - All'Amministratore Unico spetta, comunque, il potere di controllo e deve assolvere i propri compiti senza possibilità di delega.

19.2 - L'Amministratore Unico, d'intesa con l'Assemblea, può anche nominare e revocare direttori generali, direttori tecnici ed amministrativi, fissandone poteri e compensi.

19.3 - L'Amministratore Unico può nominare, dietro auto-

rizzazione del Socio Unico, un Direttore di Internal Auditing, al fine di un miglioramento della qualità e dell'eticità del procedimento amministrativo, gestionale ed industriale, per il conseguimento degli obiettivi, nei termini e con la modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 20

RAPPRESENTANZA SOCIALE

20.1 - La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

20.2 - L'Amministratore Unico, cui spetta la rappresentanza, può nominare e revocare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione, e nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti e periti.

20.3 - Per le controversie giudiziarie l'Amministratore Unico, se lo ritiene opportuno, può affidare mandato legale anche agli avvocati dell'Ente i quali opereranno in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 21

DIRETTORE GENERALE

21.1 - Il direttore generale, in quanto lavoratore subordinato, ai sensi del T.U. 175/2016 e sss.mm.ii., va nomi-

nato dal socio di maggioranza. La spesa resta a carico della società.

Egli può essere in qualsiasi momento revocato per giusta causa, deve avere gli stessi requisiti previsti dalla legge n.267/2000 per la nomina dei Direttori Generali. Allo stesso spetta un compenso entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Valgono per il direttore generale, che deve possedere alti livelli di specializzazione, professionalità, moralità, capacità tecniche attinenti e culturali adeguate, le stesse condizioni, divieti, incompatibilità, decadenza, inconferibilità, cause ostative, analogamente a quelle previste per l'Amministratore Unico. Sono fatti salvi altri requisiti inseriti nel preventivo avviso pubblico. La medesima facoltà sussiste per la scelta dell'Amministratore Unico.

21.2 - Il direttore generale, per il quale vigono le stesse responsabilità previste per l'Amministratore Unico, deve dare attuazione alle decisioni dell'organo amministrativo ed a ogni altra attività come da contratto e da Codice Civile.

21.3 - Qualora l'Amministratore Unico dovesse ritenere che l'attività svolta dal Direttore Generale non sia congrua e funzionale o comunque inefficiente, non altamente diligente, rispetto agli obiettivi della Società, sempre d'intesa con l'Assemblea e previo preavviso di due mesi,

potrà procedere alla risoluzione del contratto.

21.4 - La nomina potrà avvenire al conseguimento di determinati livelli di fatturato e di organico determinato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 22

COLLEGIO SINDACALE

22.1 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 - Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile salvo il caso appresso previsto dall'art.23 del presente statuto. A tal fine i suoi componenti, ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2409-bis del codice civile, devono essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

22.3 - L'ente socio può ricorrere per la nomina dei revisori alle forme previste per quelli dell'ente locale.

22.4 - Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti ed è nominato dall'ente socio unico in assemblea, anche con due sindaci supplenti. Il compenso del collegio sindacale, per tutta la durata dell'incarico, è fissato dall'assemblea.

22.5 - I sindaci durano in carica per un triennio e sono rieleggibili per una sola volta. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Vige la disciplina di cui alla legge 444/1994.

22.6 - Per tutta la durata dell'incarico i sindaci devono possedere i requisiti prescritti dalla legge, nonché tutti quelli previsti anche in termini ostativi per l'amministratore unico.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione nella persona del sindaco supplente più anziano.

22.7 - Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni sul iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera coi voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

22.8 - Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 20, comma 4, del presente statuto.

ARTICOLO 23

REVISIONE LEGALE

23.1 - Gli Organi sociali sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato. Devono collaborare con la massima attenzione e diligenza con il settore economico bilancio e collegio dei revisori dell'ente ai fini del bilancio consolidato di quest'ultimo.

23.2 - Il revisore legale, ove necessaria la sua nomina, deve possedere, per tutta la durata dell'incarico, i requisiti previsti dall'art. 2409 quinquies del codice civile. In difetto egli è ineleggibile o decade automaticamente dall'incarico. In caso di decadenza dei revisore, gli amministratori sono tenuti a informarne il socio unico immediatamente ai fini della sostituzione.

23.3 - il revisore, anche mediante scambi di informazioni col collegio sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) esprime, con apposita relazione, il proprio giudizio sul bilancio consolidato;

c) verifica se il bilancio consolidato corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

d) Collabora con gli uffici dell'ente e collegio dei re-

visori di questo ai fini del bilancio consolidato, offrendo la massima puntuale diligenza in termini tecnici ed economici.

23.5 - L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

ARTICOLO 24

ORGANISMO DI VIGILANZA

24.1 - E' istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "ODV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo che la Società dovrà adottare allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". L'ODV è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 esercizi ed è composto da tre componenti nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

L'eventuale compenso comunque denominato sarà determinato dalla assemblea dei soci tenendo conto del mantenimento dei costi di finanza pubblica, e comunque non superiore

in totale al compenso dell'amministratore unico. La nomina spetta al socio di maggioranza dietro selezione pubblica avendo cura di tener conto della specializzazione, professionalità richiesta di compiti da assolvere. Restano in capo a loro le medesime incompatibilità e inconferibilità previste a norma di legge. La nomina potrà avvenire al conseguimento di determinati livelli di fatturato e di organico determinato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 25

BILANCIO ED UTILI

25.1 - Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio, compresi lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, nei modi di legge. Sono ammessi budget infra-annuali ove necessari ed in particolare ove si prospettino profili di crisi aziendale.

25.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati per intero a riserva straordinaria.

ARTICOLO 26

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

26.1 - La società si scioglie per le cause indicate

all'art. 2484 del codice civile e nel caso di presenza di tre esercizi in perdita, salvo i provvedimenti ammessi dal T.U. 175/2016 ss.mm.ii., art. 14, in tema di crisi di impresa e aziendale.

26.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484, terzo comma, del codice civile, nel termine

di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

26.3 - Salvo che nei casi previsti dai numeri 2, 4 e 6 del primo comma dell'art. 2484 del codice civile ove non abbia già provveduto l'assemblea, l'organo amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, come previsto dall'art. 2487 del Codice Civile, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

26.4 - In ogni caso il Consiglio Metropolitano quando ravvisi il venir meno degli interessi principali ovvero l'utilità economico-sociale, con la maggioranza dei due terzi e con atto adeguatamente motivato può disporre Io scioglimento anticipato della società o al recesso. In tal caso si procede alla alienazione dell'intera quota azionaria, procedendo nei modi e nei termini previsti dal codice civile e del testo unico d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.

ARTICOLO 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

27.1 - Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra il socio unico e la società in dipendenza dei presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e notai, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomi-

ce civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

29.5 - L'amministrazione socio unico fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.lgs 175/2016 citato, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

29.6 - La società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

29.7 - I provvedimenti e i contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

29.8 - I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 D.lgs 175/2016 citato sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma Il presente statuto sarà reso immediatamente esecutivo al momento della sua approvazione, con successiva stesura notarile, in Consiglio Metropolitano e si intende a tutti gli effetti sostitutivo degli Statuti in atto vigenti.

F.TI: SERAFINO NUCERA - STEFANO POETA NOTAIO.

Copia conforme all'originale rilasciata
per GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Reggio Calabria lì 5 settembre 2018

STEFANO POETA DI GIUSEPPE NOTAIO IN REGGIO CALABRIA